REGOLAMENTO (CEE) N. 1654/72 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1972

che fissa le norme generali applicabili in caso di notevole aumento dei prezzi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 (2), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 805/68, quando si costati sul mercato della Comunità un aumento notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e che, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie ;

considerando che le norme generali applicabili nel caso di un siffatto aumento nel settore delle carni bovine sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1109/72 del Consiglio, del 30 maggio 1972 (3) ;

considerando che, ai sensi di tale regolamento, la costatazione dell'aumento notevole dipende unicamente dai prezzi dei bovini adulti ; che le particolarità del mercato dei vitelli hanno posto in luce che è altresì opportuno prevedere una costatazione dei prezzi dei vitelli, dato che tale mercato può avere una evoluzione diversa ;

considerando che è opportuno che le conseguenze della costatazione di un notevole aumento dei prezzi non siano totalmente separate per questi due prodotti dato che, in particolare, i prezzi dei giovani bovini di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, dipendono dai prezzi dei vitelli ;

considerando che per valutare l'eventuale persistere di tale aumento bisogna tener conto in particolare dell'evoluzione stagionale della produzione, nonché dell'evoluzione prevedibile dei prezzi del mercato nel settore delle carni bovine tanto all'interno che all'esterno della Comunità ;

considerando che per eliminare la perturbazione o il rischio di perturbazione risultante dall'aumento persistente dei prezzi, è necessario aumentare l'offerta ; che, fermo restando che in tale situazione il prelievo per i bovini adulti, fissato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, lettera d), del regolamento (CEE) n. 805/68, è pari a zero, ma che tuttavia può sussistere un prelievo per la carne congelata, è opportuno prevedere una sospensione totale o parziale non soltanto dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, ma anche dei prelievi ;

considerando che, sia per ovviare in modo efficace alla situazione di notevole aumento dei prezzi, sia per garantire, in funzione dei prezzi di mercato, il ristabilimento della regolamentazione normale, è necessario ricorrere ad una procedura che consenta di adottare rapidamente le misure necessarie ; che la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 è conforme a tali requisiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si ha un aumento notevole dei prezzi sul mercato dei bovini adulti della Comunità quando, simultaneamente e per due settimane consecutive :

a) il prezzo dei bovini adulti costatato sui mercati rappresentativi della Comunità, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68, è superiore al 113 % del prezzo di orientamento dei bovini adulti ;

b) i prezzi dei bovini adulti costatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri, conformemente all'articolo 10 del citato regolamento, sono superiori al 109 % del prezzo di orientamento dei bovini adulti.

2. Si ha un aumento notevole dei prezzi sul mercato dei vitelli della Comunità quando, simultaneamente e per due settimane consecutive :

a) il prezzo dei vitelli costatato sui mercati rappresentativi della Comunità, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68, è superiore al 110 % del prezzo di orientamento dei vitelli ;

b) i prezzi dei vitelli costatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri, conformemente all'articolo 10 del citato regolamento, sono superiori al 106 % del prezzo di orientamento dei vitelli.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 126 del 1o. 6. 1972, pag. 1.

3. La situazione di aumento notevole dei prezzi rischia di persistere quando esiste uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di carni bovine, squilibrio che possa perdurare, in considerazione soprattutto dell'evoluzione stagionale della produzione e della prevedibile evoluzione dei prezzi nel settore delle carni bovine, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Articolo 2

1. Qualora si costati un aumento notevole dei prezzi sul mercato dei bovini adulti della Comunità e che tale aumento rischi di persistere, le misure che possono essere adottate sono la sospensione totale o parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune e dei prelievi per i bovini e per le carni di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) 1 bb) e cc), sezione b) e sezione c), del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Qualora si costati un aumento notevole dei prezzi sul mercato dei vitelli della Comunità e che tale aumento rischi di persistere, la misura che può essere adottata è la sospensione parziale, fino ad un massimo del 50 %, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i vitelli, per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso di peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg, e per le carni di cui all'allegato, sezione a), sottovoce 02.01 A II a) 1 aa), del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. L'abrogazione delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 è decisa appena si costati che, per due settimane consecutive, le due condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 1, paragrafo 2, secondo i casi, non sono soddisfatte simultaneamente.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare l'applicazione e l'abrogazione delle misure previste all'articolo 2, nonché la determinazione della durata del trasporto applicabile in caso di aumento dell'aliquota dei dazi e dei prelievi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1109/72 è abrogato.

Le disposizioni prese in applicazione del suddetto regolamento restano in vigore in quanto disposizioni di applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP